

## POLICY PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Versione del documento

Codice	GS_P I Policy per la gestione conflitti di interesse
Processo	Normativa interna e governo societario
Attività (nome file)	Policy per la gestione dei conflitti di interesse
Versione	07
Stato	Approvata
Data pubblicazione	30/03/18
Data ultimo aggiornamento	
Visto della Funzione di Compliance	
Approvato da	29/03/18
Validità dal	30/03/18

Storia delle modifiche del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione Modifiche
01	26/09/2008		Emissione
02	11/06/2009		
03	29/03/2011		
04	24/10/2012		
05	30/04/2014	Funzione di Compliance	
06	28/05/2015	Funzione di Compliance	
07	29/03/2018	Funzione di Compliance	Adeguamento MiFID2

**INDICE**

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI .....	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
4. PRINCIPI GENERALI .....	5
4.1. Criteri di identificazione dei conflitti di interesse .....	5
4.2. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse .....	6
4.3. Insufficienza delle misure adottate per la gestione dei conflitti.....	7
5. TIPOLOGIE DI CONFLITTI .....	7
6. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	9
6.1. I soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interesse. Organo con funzioni di supervisione strategica e organo con funzioni di gestione. ....	9
L'amministratore delegato attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.	
6.1.1. La Funzione di Compliance .....	9
6.1.2. I Soggetti Rilevanti .....	9
6.1.3. La Funzione di Internal Audit e la Funzione Controllo Rischi di Portafoglio .....	10
6.2. L'individuazione delle misure da adottare per la gestione dei Conflitti .....	10
6.3. Conflitti di interessi non neutralizzabili .....	10
7. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI.....	10
7.1. Selezione degli investimenti .....	10
8. IL REGISTRO .....	13
8.1. Il Registro .....	13
8.2. Le situazioni che devono essere annotate sul Registro .....	13
8.3. Le informazioni da registrare .....	14
8.4. La Gestione del Registro .....	15
8.5. Informativa agli investitori.....	15
9. MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	15
9.1. Compiti della Funzione di Compliance .....	15
Allegati .....	16
Allegato 1: Mappa dei Conflitti di Interesse. ....	16
Allegato 2: Elenco Soggetti Rilevanti. ....	16

## 1. PREMESSA

Il presente documento, denominato “Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse” (di seguito, anche, la “**Policy**”), descrive la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata da Soprarno Società di Gestione del Risparmio per Azioni (di seguito, la “**Società**”, “**Soprarno SGR**” o “**SGR**”) in ottemperanza e nel rispetto delle seguenti disposizioni normative di riferimento (di seguito, la “**Normativa di Riferimento**”):

- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (c.d. direttiva MiFID II);
- Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (di seguito, il “**Regolamento 565**”);
- La direttiva 2009/65/UE del 13 luglio 2009 (c.d. UCITS IV), come da ultimo modificata dalla direttiva 2014/91/UE (UCITS V), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- Regolamento Delegato (UE) N. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (di seguito, il “**Regolamento 231**”);
- Testo Unico della Finanza, di cui al D.Lgs. 58/98 e successive modificazioni (di seguito, il “**TUF**”);
- Regolamento congiunto della Banca d’Italia e Consob del 29/10/07 e successive modificazioni (di seguito, il “**Regolamento Congiunto**”), da ultimo aggiornato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- Regolamento Intermediari della Consob adottato con delibera n. 20307/2018 e successive modificazioni (di seguito, il “**Regolamento Intermediari**”).

Pertanto, in conformità alla Normativa di Riferimento, con il presente documento, Soprarno SGR definisce la propria politica di gestione dei conflitti di interesse la quale, in applicazione del principio della proporzionalità, è modulata sulle proprie dimensioni e caratteristiche operative e definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per identificare e gestire i conflitti di interesse.

## 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Policy si intende per:

- a) Cliente/i: i partecipanti agli OICR gestiti dalla SGR, i clienti dei servizi di investimento e dei servizi accessori prestati dalla SGR;
- b) Soggetto/i Rilevante/i: il soggetto, ai sensi dell'art. 2, par. 1, del Regolamento 565 e dall'art. 1, n. 2 del Regolamento (UE) 231/2013, appartenente a una delle seguenti categorie:
  - soci;
  - amministratori, dirigenti o consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Società;
  - dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima Società;
  - persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della SGR;
- c) Deleghe Operative: le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società;
- d) Partecipazione Rilevante: ogni partecipazione superiore al 2 (due) per cento del capitale della società partecipata qualora quest'ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell'art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
- e) Restricted List: l'elenco di strumenti finanziari per i quali la Società, ai fini della gestione dei conflitti di interesse, decide autonomamente di imporre limitazioni all'attività d'investimento dei patrimoni gestiti;
- f) Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *Standard*: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- g) controllo: come definito dall'art. 23 del testo unico bancario.
- h) Società del Gruppo: qualsiasi società facente parte del gruppo Bancario Ifigest.

## 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica alla Società:

- a. nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio;
- b. in sede di commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR;
- c. nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei servizi accessori, nonché dell'offerta fuori sede o a distanza degli stessi.

L'identificazione dei conflitti di interesse la cui esistenza - nella prestazione dei servizi e delle attività sopra indicate da parte della SGR - può ledere gli interessi di uno o più clienti e/o di uno o più OICR, viene effettuata con riferimento : i) alla SGR; ii) ai Soggetti Rilevanti della SGR e iii) ai soggetti aventi un legame di controllo, diretto o indiretto, con la SGR . Poichè la SGR appartiene al gruppo bancario

Ifigest, la presente Policy tiene conto anche delle circostanze di cui la SGR è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività delle altre Società del Gruppo.

#### 4. PRINCIPI GENERALI

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento e accessori, le società di gestione del risparmio devono formulare, applicare e mantenere una “politica di gestione dei conflitti di interesse che, in linea con il principio di proporzionalità, deve:

- a) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti e/o di uno o più OICR;
- b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

In particolare, le predette misure e procedure devono:

- a) essere idonee e ragionevoli per evitare che il patrimonio degli OICR e i Clienti siano gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità a essi spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai Clienti;
- b) essere proporzionate alla natura, alla dimensione, alla organizzazione e alla natura e complessità dell’attività della SGR nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e/o dei servizi prestati;
- c) essere adeguate all’entità del rischio che gli interessi dell’OICR o dei Clienti siano danneggiati;
- d) garantire che i Soggetti Rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Società e all’entità del rischio che gli interessi dell’OICR e dei Clienti siano danneggiati.

##### 4.1. Criteri di identificazione dei conflitti di interesse

La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l’interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei propri Clienti e degli OICR gestiti.

La Società adotta ogni misura idonea e ragionevole per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra:

- a. gli interessi della Società, compresi i Soggetti Rilevanti e le Società del Gruppo, e gli interessi di uno o più OICR gestiti dalla SGR o gli interessi dei partecipanti;
- b. gli interessi della Società, compresi i Soggetti Rilevanti e Società del Gruppo, e i Clienti della Società;
- c. gli interessi di uno o più OICR gestiti, ovvero dei partecipanti e gli interessi di altri OICR gestiti e dei rispettivi partecipanti;
- d. gli interessi di uno o più OICR gestiti, ovvero dei relativi partecipanti, e gli interessi di uno o più altri Clienti della SGR;
- e. gli interessi di due o più Clienti della Società;

Ai fini dell’identificazione dei conflitti di interessi, la Società tiene conto dei servizi dalla stessa prestati. La Società presta particolare attenzione all’ipotesi in cui la stessa Società svolga due o più delle seguenti attività:

- a. gestione collettiva;

- b. gestione di portafogli;
- c. consulenza in materia di investimenti;
- d. commercializzazione di quote o azioni di OICR propri.

Nell'individuare le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e delle attività di cui sopra, o di una combinazione di essi, la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, la SGR deve valutare, almeno, se la stessa SGR, un Soggetto Rilevante o una Società del Gruppo, :

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente ovvero a spese dell'OICR;
- b) siano portatori di un interesse, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, distinto da quello del Cliente medesimo ovvero da quello dell'OICR;
- c) abbiano una utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di Clienti o di altri OICR rispetto a quelli del Cliente o dell'OICR interessato;
- d) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente o dall'OICR, incentivi in connessione alla prestazione dei servizi prestati, sotto forma di denaro, beni o servizi, o benefici non monetari, in linea con la normativa applicabile in materia di incentivi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio o l'attività prestati;
- e) eseguono le medesime attività del Cliente ovvero eseguono le medesime attività per l'OICVM o per un altro OICVM o un Cliente.

#### **4.2. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse**

Una volta identificati i conflitti di interesse, la SGR deve individuare le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi e dotarsi di una efficace politica di gestione.

La SGR gradua il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del rischio di danno ai Clienti ovvero agli OICR che un determinato conflitto comporta, nonché in considerazione del costo di dette misure.

Queste devono essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.

Le procedure e le misure di cui sopra garantiscono che i Soggetti Rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tale attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività della SGR, nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del Cliente o degli OICR siano danneggiati.

La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR e di uno o più Clienti;
- b. garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR e di Clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR e i Clienti;

- c. eliminare ogni legame diretto tra la remunerazione dei Soggetti Rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri Soggetti Rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
- d. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione e l'incentivazione dei Soggetti Rilevanti secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei Clienti e dei partecipanti all'OICR;
- e. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi e attività d'investimento;
- f. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività d'investimento svolti dalla Società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interesse.

#### 4.3. Insufficienza delle misure adottate per la gestione dei conflitti

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva, l'art. 34 del Regolamento 231 prevede che qualora le misure adottate dalla SGR non siano sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interesse rechi pregiudizio agli OICR gestiti, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi o alle funzioni aziendali competenti affinché adottino le misure necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR.

Con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, l'art. 21, comma 1-bis del TUF che recepisce l'art 23, paragrafo 2, della Direttiva Mifid II, prevede che qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SGR non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui la situazione di conflitto si manifesta. Detta informativa è fornita periodicamente su supporto durevole prima di agire per conto dei Clienti e presenta un grado di dettaglio sufficiente considerata la natura del Cliente e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei Clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla Società. Nell'informativa viene illustrata la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

## 5. TIPOLOGIE DI CONFLITTI

Nell'ambito della propria attività, la Società individua le situazioni di conflitto di interessi almeno con riguardo:

- a. alla selezione degli investimenti;
- b. alla scelta delle controparti contrattuali;
- c. all'esercizio del diritto di voto.

### A) *Selezione degli investimenti*

Nell'attività di selezione degli investimenti si considerano situazioni di conflitto di interessi, almeno, le seguenti ipotesi:

- a. acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da Società del Gruppo o Soggetti Rilevanti, anche di diritto estero;
- b. investimento in strumenti finanziari emessi, collocati o garantiti da Società del Gruppo o Soggetti Rilevanti in depositi bancari presso i medesimi soggetti;
- c. investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano Società del Gruppo o Soggetti Rilevanti;
- d. investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale un Soggetto Rilevante o una Società del Gruppo abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una Società del Gruppo o in un Soggetto Rilevante;
- e. investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti Soggetti Rilevanti con Deleghe Operative;
- f. investimenti in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite da una Società del Gruppo o un Soggetto Rilevante qualora dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento al soggetto che ha erogato il credito.

### **B) Scelta delle controparti contrattuali**

Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto di interessi almeno le seguenti ipotesi:

- a) impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo della SGR o sia controllati da Soggetti Rilevanti o Società del Gruppo o con i quali intercorrono rapporti d'affari significativi per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza);
- b) utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla Società servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione);
- c) esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati, nel rispetto della normativa in materia d'incentivi.

### **C) Esercizio del diritto di voto**

La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei patrimoni gestiti.

Si considera situazione di conflitto di interessi l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da Società del Gruppo, da società con le quali la SGR o i suoi Soggetti Rilevanti intrattengono rapporti di natura strategica.

### **D) Altre tipologie di conflitti d'interesse nelle attività prestate dalla SGR**

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni in conflitto d'interessi almeno le raccomandazioni aventi a oggetto gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5 A) della presente *Policy*.



La mappatura di cui all'**allegato 1** (di seguito, la "**Mappatura dei conflitti di interesse**") riporta le situazioni di conflitto di interesse censite e le misure di gestione individuate dalla SGR alla data della presente Policy.

## **6. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

### **6.1. I soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interesse. Organo con funzioni di supervisione strategica e organo con funzioni di gestione.**

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e della gestione dei conflitti di interesse. Tutte le situazioni previste nel presente documento che possono generare un conflitto di interesse vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché adotti le necessarie decisioni.

Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse, valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta l'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata ed adotta misure adeguate a rimediare eventuali carenze.

Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

**L'amministratore delegato attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interesse definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.**

#### **6.1.1. La Funzione di Compliance**

La SGR ha attribuito alla Funzione di Compliance il compito di individuare, al fine di sottoporle al Consiglio di Amministrazione, le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse. Alla Funzione di Compliance spetta, pertanto, il compito di monitorare l'attività della SGR al fine di individuare le situazioni idonee a dar luogo a conflitti di interesse effettivi o potenziali.

Nello svolgimento della sua attività, la Funzione di Compliance è supportata principalmente dai Responsabili delle singole Unità Organizzative e può avvalersi, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali ovvero di consulenti esterni.

In relazione a quanto sopra, la Funzione di Compliance, per lo studio e la valutazione di particolari questioni, può proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a spese della SGR, ed entro un limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio, di consulenti esterni per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni. Su richiesta della Funzione di Compliance, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere ad aumentare il limite di importo fissato.

Allo scopo di assolvere ai compiti ad essa attribuiti, la Funzione di Compliance può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere a richieste di informazioni e ad atti di verifica nei confronti di tutti i Soggetti Rilevanti.

Nel caso in cui la Funzione di Compliance individui una situazione da cui possa sorgere un conflitto di interesse, informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

#### **6.1.2. I Soggetti Rilevanti**

I Soggetti Rilevanti sono obbligati a segnalare tempestivamente, per iscritto, le situazioni di conflitto di cui sono a conoscenza:

- a. alla Funzione di Compliance; o
- b. qualora si tratti di risorse operanti nelle singole Unità Organizzative e soggette al coordinamento di un Responsabile, al Responsabile di detta Unità Organizzativa che, a sua volta, riferisce alla Funzione di Compliance.

La Funzione di Compliance verifica l'effettiva sussistenza delle ipotesi di conflitto di interesse alla medesima segnalate.

Sarà cura della Funzione di Compliance distribuire ai Soggetti Rilevanti diversi dai componenti degli Organi Aziendali e dai soci (di seguito, il **"Personale"**) materiale informativo nonché, se del caso, organizzare opportune sessioni di approfondimento sulle problematiche relative ai conflitti di interesse al fine di consentire al Personale stesso di individuare le situazioni di conflitto che potrebbero sorgere nella propria area di competenza.

In particolare, il Personale dovrà essere reso edotto circa i criteri che presidono all'identificazione dei conflitti di interesse, in modo da poter rilevare, nell'ambito della propria area di competenza, una nuova situazione di Conflitto che dovesse presentarsi.

In linea generale devono essere segnalate alla Funzione di Compliance tutte le possibili situazioni in cui vi sia:

- a. un interesse della SGR, di un Soggetto Rilevante o di una Società del Gruppo in contrasto con l'interesse di uno o più OICR o di un Cliente;
- b. un interesse della SGR, di un Soggetto Rilevante o di una Società del Gruppo derivante da rapporti di affari propri e, in ogni caso, in contrasto con l'interesse di uno o più OICR o di un Cliente;
- c. un interesse di un OICR o di un Cliente in contrasto con quello di altri OICR o di altri Clienti.

### **6.1.3. La Funzione di Internal Audit e la Funzione Controllo Rischi di Portafoglio**

E' compito della Funzione di Internal Audit e della Funzione di Controllo Rischi di Portafoglio, qualora nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di situazioni che danno luogo o possano dar luogo a un conflitto di interesse, darne comunicazione alla Funzione di Compliance.

## **6.2. L'individuazione delle misure da adottare per la gestione dei Conflitti**

Spetta alla Funzione di Compliance, con la collaborazione dei Responsabili delle singole Unità Organizzative interessate dal conflitto di interesse (anche solo potenziale) censito, individuare le misure per la gestione dei conflitti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

## **6.3. Conflitti di interessi non neutralizzabili**

Quando, nella prestazione delle attività di gestione collettiva del risparmio e dei servizi d'investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli OICR o dei Clienti sia evitato, la Società adotta le condotte di cui al par. 4.3 della presente Policy.

# **7. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

## **7.1. Selezione degli investimenti**

La SGR ha provveduto all'adozione di misure di gestione dei conflitti che tengono conto, fra l'altro, dei seguenti profili:

→ selezione di OICR target in conflitto di interessi: è escluso l'investimento in OICR target in conflitto di interessi, gestiti dalla SGR, a meno che non sia esplicitamente previsto dal Prospetto e/o dal Regolamento, nei limiti previsti dallo/dagli stesso/i. Tale possibilità è ammessa nell'ambito dei portafogli individuali gestiti, nei limiti previsti. La Società ha individuato specifici limiti di investimento ed ha implementato modelli di screening per l'individuazione e di scoring per la selezione degli OICR da inserire nei portafogli gestiti basato su criteri quali-quantitativi; maggiori dettagli in relazione ai limiti e alle misure poste in essere dalla Società con riferimento a tale profilo sono contenuti nell'Allegato 1 al presente documento.

→ investimento in altri strumenti finanziari in conflitto di interessi: le operazioni di sottoscrizione/rimborso dovranno avvenire nel rispetto di un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

→ operatività in strumenti finanziari (esclusi OICR)/depositi bancari in conflitto di interessi: il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare una *Restricted List* contenente gli strumenti finanziari per i quali intende vietare l'investimento e/o definire limiti quantitativi di investimento in strumenti finanziari o depositi bancari in potenziale conflitto di interessi con delibere generali adottate in via preventiva.

Nel caso in cui non venga adottata una *Restricted List* ovvero sussista un potenziale conflitto in relazione ad uno strumento finanziario che non figura nella *Restricted List*, o laddove non siano state adottate delibere generali recanti limiti quantitativi di investimento in strumenti finanziari/depositi bancari in potenziale conflitto di interessi, il Consiglio di Amministrazione valuta di volta in volta l'opportunità di investire nello strumento finanziario/deposito bancario in conflitto su proposta motivata dell'Amministratore Delegato, tenendo conto, tra l'altro dei seguenti profili: motivazioni sottese al compimento dell'operazione; commissioni previste; rendimento atteso; rendimento passato; rischio sotteso, liquidità dello strumento/prodotto finanziario; *rating* obbligazionario; *outlook* degli analisti; volatilità; solidità patrimoniale emittente; compatibilità con l'*asset allocation* strategica e tattica del portafoglio per il quale si propone l'investimento; stile di gestione e/o specializzazione; flusso di cassa (cedole e dividendi); rating di altre piattaforme (p.e. MorningStar); frequenza e disponibilità della rendicontazione.

## 7.2. Scelta delle controparti contrattuali

La scelta delle controparti è soggetta ad autorizzazione preventiva del CDA. In particolare, in tale sede il Consiglio di Amministrazione:

- valuta le motivazioni che hanno portato alle scelte della controparte, per un controllo su base continuativa il Consiglio si basa sulle risultanze periodiche del Comitato Broker;
- verifica che le condizioni economiche applicate siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo; tale verifica può non essere effettuata in presenza di tariffe regolamentate e/o prezzi imposti;
- verifica che i contratti contengano la clausola che consenta la revoca in qualsiasi momento da parte della Società;

- verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio prestato;
- verifica, ove pertinente, il rispetto delle previsioni di cui alle procedure interne adottate dalla SGR (es. procedura per la trasmissione ed esecuzione ordini, incentivi).

### 7.3. Esercizio del diritto di voto

La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei clienti dei portafogli individuali (che a ciò l'abbiano espressamente delegata, per singola assemblea).

Il Consiglio di Amministrazione adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento 231.

In linea generale, salvo diversa determinazione la Società esercita il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap*<sup>1</sup>;
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*.

La Società si riserva di non esercitare il diritto di voto di nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti in un vantaggio per i propri clienti. Ad esempio nel caso in cui il superamento della soglia prevista abbia carattere temporaneo, o nel caso in cui i costi amministrativi associati a tale processo siano elevati in relazione agli ammontari effettivamente detenuti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Non è comunque esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio possa apparire opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti.

La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti (Società partecipanti). Resta ferma la possibilità per la Società di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione.

La SGR non può delegare a società del proprio gruppo, o a esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto a essa spettante, salvo che si tratti di altre società di gestione. In ogni caso la Società cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti.

Il diritto di voto può essere esercitato anche attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico" da parte di un responsabile, di un gestore o di un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando esercitino il voto per conto degli OICR gestiti nelle Società Partecipanti o in Soggetti Rilevanti.

La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto a esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente

---

<sup>1</sup> Si considerano *large cap* le aziende con capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di euro.

stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede).

Il Consigliere Indipendente verifica la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

#### **7.4. Criteri di remunerazione**

Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e con il dovere di agire nel miglior interesse dei clienti e sia coerente con le strategie di lungo periodo nonché con la policy adottata in materia di remunerazione e incentivazione.

## **8. IL REGISTRO**

### **8.1. Il Registro**

L'art. 35 del Regolamento 565 prevede che gli intermediari istituiscano e aggiornino in modo regolare un registro nel quale riportino, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Parimenti, l'art. 35 del Regolamento 231 dispone che le SGR istituiscano e aggiornino periodicamente un registro nel quale vengano riportate le fattispecie per le quali sia sorto o possa sorgere, con riferimento ai servizi o attività in corso, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti.

La SGR, pertanto, ha istituito un registro informatico nel quale vengono riportate, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che sorgono ovvero possano sorgere nel corso della prestazione dei servizi e delle attività dalla stessa prestate. Il Registro costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse.

Il Registro è istituito in modo da consentire il rispetto dei principi stabiliti dalla normativa applicabile in materia di registrazioni. In particolare, dovrà essere consentito di individuare tutte le modifiche e/o correzioni apportate alle informazioni registrate nonché di risalire al contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni/modifiche.

Il Registro viene organizzato e gestito dalla Funzione di Compliance. A tal fine il Responsabile della Funzione di Compliance può individuare un incaricato. Di questa decisione viene fornita tempestiva comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Il Registro viene stampato con cadenza almeno annuale su fogli cartacei precedentemente numerati e vidimati, al fine di garantire la conservazione anche cartacea degli eventi in esso registrati.

### **8.2. Le situazioni che devono essere annotate sul Registro**

La Funzione di Compliance dovrà registrare:

- a. le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse individuato dalla Funzione di Compliance stessa o dalle altre Funzioni di Controllo Interno ovvero dai Responsabili delle singole Unità Organizzative e mai verificatesi in precedenza. Tali situazioni sono, pertanto, le situazioni "nuove", non ancora inserite nella Policy. In ragione di tali "nuove" situazioni di conflitto di interesse dovranno essere individuate apposite misure di gestione, e dovrà essere all'uopo aggiornata la presente Policy;

- b. le situazioni di conflitto di interesse già individuate e inserite nella presente Policy in relazione alle quali: 1) non sono state rispettate le misure per la loro gestione (individuate nella presente Policy), oppure 2) per le quali le misure individuate per la gestione si sono rivelate non adeguate. In tale ultimo caso, verranno anche indicate le misure aggiuntive adottate al fine di assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei Clienti;
- c. le situazioni di conflitto già individuate e inserite nelle presente Policy, ma in relazione alle quali si è reso necessario adottare per la loro gestione misure diverse da (o ulteriori a) quelle individuate nella presente Policy
- d. le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse descritte nella presente Policy e gestite attraverso le misure individuate nella presente Politica.

### 8.3. Le informazioni da registrare

Nel Registro, sono registrati in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti di interesse secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati. In particolare sono indicati:

- a. il numero progressivo della situazione di conflitto di interesse;
- b. la data in cui è stata rilevata/comunicata la situazione di conflitto di interesse. In tale campo la Funzione di Compliance dovrà indicare la data in cui i soggetti indicati nella Sezione 6 hanno comunicato alla Funzione stessa la situazione di conflitto di interesse oppure quella in cui la Funzione di Compliance stessa lo ha autonomamente rilevato;
- c. la data in cui la Funzione di Compliance ha registrato il conflitto di interesse;
- d. il soggetto che ha rilevato la situazione di conflitto di interesse. In tale campo dovrà essere indicato il nome e la qualifica del soggetto/soggetti che hanno rilevato la situazione di conflitto di interesse;
- e. la descrizione della situazione di conflitto di interesse. In tale campo dovrà essere descritta la situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere il conflitto di interesse;
- f. misure individuate/adottate per la gestione. In tale campo si dovranno indicare le misure che si intendono proporre al Consiglio di Amministrazione per la gestione del conflitto di interesse. Nel caso in cui si tratti di un conflitto già individuato e descritto nella presente Policy e per il quale sono state adottate le misure ivi individuate si dovrà dare atto di tale circostanza;
- g. determinazioni assunte. In tale campo dovranno essere indicate le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- h. conflitto composto. In questo campo si dovrà dare atto della composizione del conflitto;
- i. indice di gravità del conflitto. In questo campo dovrà essere indicata la valutazione compiuta dal Consiglio di Amministrazione circa il rischio che il singolo conflitto di interesse leda gli interessi di uno o più OICR e/o di un Cliente. In particolare, qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che il conflitto di interesse rilevato è in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR e/o di un Cliente, richiederà alla Funzione di Compliance di compilare la penultima colonna del Registro indicando "Alta". La relativa delibera del Consiglio di Amministrazione conterrà i motivi che hanno determinato l'attribuzione di detto indice di gravità del conflitto di interesse;
- j. misure aggiuntive adottate per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi (nel caso in cui le misure precedentemente adottate si siano dimostrate inadeguate);
- k. il tipo di servizio di investimento/attività interessato/a dal conflitto.

In dettaglio, riepiloghiamo i campi che compongono il Registro:

N.	DATA DI RILEVAZIONE / COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONFLITTO	SOGGETTO CHE HA RILEVATO IL CONFLITTO D'INTERESSE	DESCRIZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	MISURE INDIVIDUATE / ADOTTATE PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	DETERMINAZIONI ASSUNTE	CONFLITTO COMPOSTO	INDICE DI GRAVITA' DEL CONFLITTO	MISURE AGGIUNTE ADOTTATE	SERVIZIO/ATTIVITÀ
----	---	-------------------------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------

#### 8.4. La Gestione del Registro

Al fine di aggiornare il Registro, la funzione di Compliance riceve dai Soggetti Rilevanti, dalle altre Funzioni di Controllo Interno e dai Responsabili delle singole Unità Organizzative le comunicazioni concernenti le nuove situazioni di conflitto di interesse effettive o potenziali.

Qualora dall'analisi svolta risulti che la situazione rilevata sia anche solo potenzialmente idonea a ledere gli interessi tutelati dalla Normativa di Riferimento, la Funzione di Compliance registra la situazione.

Qualora, invece, la Funzione di Compliance ritenga che la situazione segnalata non debba essere registrata per mancanza dei presupposti di cui alla Normativa di Riferimento, ne dà comunicazione per iscritto all'Internal Audit indicando le motivazioni a sostegno della propria decisione. Ulteriore comunicazione in tal senso viene trasmessa al Responsabile di Funzione di Gestione del Rischio.

L'Internal Audit effettua trimestralmente un controllo su ciascun conflitto di interesse censito, al fine di valutarne l'effettiva composizione.

La Funzione di Compliance ogniqualvolta registri una nuova situazione di conflitto provvede a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione per le opportune determinazioni, ivi inclusa la determinazione dell'indice di gravità da assegnare a ciascun conflitto di interesse individuato.

La Funzione di Compliance provvede, inoltre, a riferire, nell'ambito della relazione annuale destinata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi della normativa applicabile, le situazioni annotate nel Registro.

#### 8.5. Informativa agli investitori

La SGR fornisce ai Clienti, mediante supporto durevole, un'informativa eventualmente in forma sintetica, della politica delle SGR sui conflitti di interesse adottata, e su richiesta del Cliente, maggiori dettagli circa tale politica. Inoltre, la SGR rende disponibile periodicamente al Cliente mediante supporto durevole un'informativa sulle situazioni di conflitto c.d. "non gestibili". Tale informativa dovrà illustrare la decisione assunta dagli organi e dalle funzioni competenti e la relativa motivazione, vedi paragrafo 4.3.

### 9. MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

#### 9.1. Compiti della Funzione di Compliance

Qualora venga rilevata una nuova situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere un nuovo conflitto di interesse tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR o di uno o più Clienti, la Funzione di Compliance provvede a:

- individuare le misure e le procedure per la gestione dei conflitti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- all'aggiornamento della presente Politica di Gestione dei conflitti di interesse sulla base delle misure e delle procedure di cui alla lett. a. affinché le modifiche apportate siano successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione;

- c. all'aggiornamento delle informazioni da fornire ai Clienti sulla politica adottata dalla SGR per la gestione dei conflitti di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti di interesse.

## **Allegati**

**Allegato 1: Mappa dei Conflitti di Interesse.**

**Allegato 2: Elenco Soggetti Rilevanti.**



